

Viola la 231 chi utilizza anche una sola volta personale non formato

Cassazione

Non è necessaria la violazione ricorrente delle norme di sicurezza

Patrizia Maciocchi

La società risponde, in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, per il reato di lesioni se impiega, per risolvere un inconveniente del momento, un dipendente non specializzato in un lavoro in quota. E dunque anche se la violazione è isolata e non sistematica. La circostanza fa emergere, infatti, un'organizzazione che non impedisce di rivolgersi ad una maestranza non formata per lavorare in altezza. E questo «al fine di ottenere la soluzione di un problema che avrebbe, viceversa, richiesto l'intervento di maestranze specializzate e l'impiego di presidi di sicurezza idonei a scongiurare il rischio concretizzatosi».

La Cassazione (sentenza 26293) ha così respinto il ricorso di una società edile contro la condanna alla sanzione amministrativa per il reato di lesioni colpose, aggravato dal mancato rispetto della normativa anti infortunistica.

Alla base del verdetto la caduta dal tetto di un dipendente. L'uomo si era rifiutato inizialmente di svolgere una mansione non in linea con la sua formazione, ma si era poi lasciato convincere dopo un colloquio con il datore di lavoro. La difesa gioca soprattutto la carta della

mancata sistematicità delle violazioni delle norme sulla sicurezza. Proprio le trasgressioni ricorrenti, ad avviso della società, sarebbero un elemento fondante della responsabilità dell'ente come designata dal Dlgs 231/2001. Nello specifico si era trattato di un episodio isolato per liberare una grondaia. Non un'attività funzionale al lavoro che la ditta doveva svolgere, per il quale il personale era formato, ma solo un'esigenza del momento.

Da qui anche la negazione del secondo elemento del risparmio di spesa, previsto dal Dlgs 231, che sarebbe stato del tutto irrilevante.

Una tesi che la Cassazione disattende, partendo dal presupposto che sull'ente pesano anche i reati colposi, commessi violando le norme anti infortunio.

La seconda precisazione è sul risparmio di spesa che non riguarda soltanto la mancata predisposizione dei presidi di sicurezza, ma anche «l'incremento economico dovuto alla produttività non rallentata dal rispetto delle norme cautelari».

Qui rientra l'esigenza di risolvere in fretta un problema, non imprevedibile - che avrebbe comportato l'impiego di uno specialista - attraverso la manodopera a disposizione anche se non formata per lavorare in quota.

Per questo, ad avviso dei giudici, la difesa non può ancorarsi al dato della violazione isolata.

La responsabilità scatta, infatti, quando la persona fisica trasgredisce le norme per soddisfare un interesse dell'ente. Anche se questo avviene una sola volta.